



CC. 2.18.1/1965/2018/X



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

14:27 22 GEN 2018

A01000 92

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 1965

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: lettere di opposizione alle dimissioni di pazienti anziani malati cronici in condizioni di non autosufficienza da strutture sanitarie o socio-sanitarie.

Premesso che

- Nei giorni scorsi ci è stato segnalato che una casa di cura convenzionata con il SSN abbia ad uso l'emissione di fatture con rette totali a carico di pazienti anziani malati cronici non autosufficienti;
- si tratta di cittadini che sono stati ricoverati da strutture sanitarie, che in tutti i casi non hanno sottoscritto contratti privati;
- tali pazienti presentano esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili e hanno richiesto la continuità terapeutica prevista dalla normativa vigente al termine del ricovero in posti

Cavs, e sono in attesa della presa in carico dell'Asl di residenza per l'inserimento in un posto letto convenzionato;

- a riprova di quanto denunciato, esistono lettere A/R con le quali l'Avvocato della Casa di cura in questione si riserva di richiedere il pagamento della quota alberghiera di euro 35 nel caso in cui il ricovero prosegua oltre il periodo prestabilito;

premessò, inoltre, che

- l'aula ha già affrontato questa situazione in risposta al Question-time n.1766 della Consigliera Ruffino, nella cui risposta si legge che «la direzione sanità ha sottoposto un quesito al servizio legislativo per appurare la possibilità di riconoscere un compenso pari alle spese alberghiere alle case di cura che ricoverano un soggetto che fa opposizione alle dimissioni»;
- ad oggi non risulta che l'ufficio legislativo abbia espresso il parere e che la Giunta abbia approvato il necessario provvedimento;

considerato che

- il Difensore Civico della Regione Piemonte, nella sua relazione al Consiglio regionale su questioni inerente lettere di "opposizione alle dimissioni" di pazienti anziani malati cronici in condizioni di non autosufficienza da strutture sanitarie o socio-sanitarie, del 16 maggio 2017, segnalava «l'ingravescente fenomeno delle lettere di opposizione formulate avverso provvedimenti di dimissione da case di cura ed ospedali riguardante, nella quasi totalità, pazienti anziani affetti da patologie croniche»;
- nella stessa nota, il difensore civico riteneva «non ulteriormente rinviabile un intervento prescrittivo ma anche organizzativo che metta i Direttori Generali delle ASL del Piemonte in condizione di adempiere all'obbligo di assumere puntuali determinazioni a riscontro delle lettere di "opposizioni alle dimissioni"»;

sottolineato che

- la DGR 72/2004, prescrive la presa in carico del paziente malato non autosufficiente al termine del percorso a carico del Servizio sanitario, con l'erogazione della prestazione socio sanitaria richiesta dall'utente o da chi lo rappresenta in base alla legge 833/1978 e all'articolo 54 della legge 289/2002 (Lea).;

- la casa di cura non può imporre alcun costo a carico del ricoverato che è inserito dal Servizio sanitario ed è nel percorso di continuità terapeutica.

rilevato che

- esistono documenti (il regolamento di una casa di cura, in particolare) che certificano la che “in caso di ricovero improprio, a seguito del termine indicato per le dimissioni, il paziente è tenuto a corrispondere alla struttura €35,00 al giorno a titolo di retta alberghiera, fino alla sua effettiva dimissione”;

tenuto conto che:

- appare evidente che tale situazione derivi direttamente dalla scarsità dei posti letto accreditati in relazione al fabbisogno e pertanto sarebbe necessaria rivedere al rialzo gli obiettivi dei Direttori generali;

INTERROGA

l'Assessore competente per sapere

- quali misure ritenga di mettere in atto affinché venga tutelato il diritto alla continuità assistenziale dei pazienti piemontesi.

Torino, 22 gennaio 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)